



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-10-2012 (punto N 34)**

Delibera

N 956

del 29-10-2012

*Proponente*

CRISTINA SCALETTI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile PAOLO BONGINI*

*Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA*

*Oggetto*

Individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2013, ai  
sensi dell'art.37, comma 2, del D.P.G.R. 1 Aprile 2009, n.15/R.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

LUCA CECCOBAO

CRISTINA SCALETTI

LUIGI MARRONI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA MARSON

GIANFRANCO

SIMONCINI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

STELLA TARGETTI

*Assenti*

RICCARDO NENCINI

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 95 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, che rimanda al regolamento di attuazione della legge l'individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.15/R, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)” ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37 (Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possano essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Vista la deliberazione G.R. n. 413 del 23 maggio 2011, recante “Individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione , ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R”, con la quale si stabilivano, per gli anni 2011/2012, le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione, prendendo atto del provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che le Regioni, in data 10 ottobre 2012, hanno nuovamente condiviso i contenuti del citato provvedimento interregionale, anche tenendo conto dei positivi effetti riscontrati dall'applicazione del medesimo;

Sentite le Associazioni di categoria e le Parti sociali, che hanno condiviso la proposta;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2013, nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva e nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, stabilendone per entrambe la durata in sessanta giorni dalla data di inizio delle medesime;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2013, nelle date, rispettivamente, del primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva e nel primo giorno

feriale antecedente l'Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;

2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni dalla data di inizio delle medesime.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
Paolo Bongini

Il Direttore generale  
Alessandro Cavalieri